CREAZIONE PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE - VERONA - DI UNA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 6

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno emanate le norme per disciplinare l'attivita' ed il funzionamento della Sezione e per stabilire il relativo fondo di dotazione.

Versione in vigore dal 4 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 6 marzo 1950, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/creazione-presso-l-istituto-di-credito-fondiario-delle-venezie-verona/art-6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it